

COPIA



# COMUNE DI ALTISSIMO

(PROVINCIA DI VICENZA)

N. 34 del Reg. Delib.

N. 6567 di Prot.

Verbale letto, approvato e sottoscritto

**IL PRESIDENTE**

f.to Liliana Monchelato

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

f.to Livio Bertoia

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza straordinaria in 1<sup>a</sup> convocazione – Seduta pubblica

### OGGETTO

**APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI BACINO "VICENZA" AFFERENTE IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI NEL TERRITORIO REGIONALE.**

L'anno duemiladiciassette addì VENTUNO del mese di NOVEMBRE alle ore 19,00 nella sala consiliare della Sede Municipale, a seguito di avviso di convocazione del Sindaco datato 15/11/2017, prot. 6044, si è riunito il Consiglio Comunale.

**N. 661 REP.**

### REFERTO PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia della presente deliberazione e' stata pubblicata allo Albo Comunale per 15 giorni consecutivi da oggi.

Addì, 11/12/2017

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

f.to Livio Bertoia

Eseguito l'appello risultano:

Monchelato Liliana Teresa

Nardi Monica

Dal Cengio Gianclaudio

Cortivo Egidio

Balestro Flavia

Dal Molin Moreno

Trevisan Guido Raffaele

Valdegamberi Francesco

Trevisan Omar Loris

Farinon Lorella

Raniero Giuseppe

| Pres. | Ass. |
|-------|------|
| SI    |      |
| SI    |      |
| SI    |      |
|       | SI   |
| SI    |      |
| SI    |      |
| SI    |      |
|       | SI   |
|       | SI   |
|       | SI   |
|       | SI   |

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott. Livio Bertoia.

La sig.ra Liliana Teresa Monchelato nella sua veste di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

DELIBERAZIONE DIVENUTA ESECUTIVA PER DECORRENZA DEI TERMINI DI 10 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 134, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267.

Addì, \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

\_\_\_\_\_

**Oggetto: Approvazione della Convenzione per la costituzione e il funzionamento del Consiglio di Bacino “Vicenza” afferente il servizio di gestione integrata dei rifiuti nel territorio regionale.**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

### **PREMESSO CHE:**

- la Legge 23/12/2009 n. 191 (Legge Finanziaria per l'anno 2010) all'art. 2, comma 186 bis, ha disposto la soppressione delle Autorità d'ambito territoriale che esercitavano le competenze degli Enti locali in materia di gestione integrata dei rifiuti, ed ha demandato alle Regioni l'attribuzione con legge delle funzioni già esercitate dalle Autorità;
- la Regione Veneto, con la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52 (successivamente modificata con L.R. 07/02/2014 n. 3 e L.R. 02/04/2014 n. 11), recante *“Nuove disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed attuative dell'articolo 2, comma 186 bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191 «disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2010)»*”, ha disciplinato la nuova organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio regionale;
- in particolare l'art. 2 della L.R. 52/2012 ha stabilito che, ai fini dell'ottimale organizzazione, coordinamento e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, l'ambito territoriale ottimale, ai sensi dell'articolo 199, comma 3, lettera f) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *“Norme in materia ambientale”*, è il territorio regionale;
- inoltre, per favorire, accelerare e garantire l'unificazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sul territorio regionale, secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, tale legge ha demandato alla Giunta Regionale il riconoscimento dei bacini territoriali per l'esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;
- con deliberazione della Giunta Regionale n. 13 del 21/01/2014, pubblicata sul BUR n. 14 del 04/02/2014 sono stati individuati i Bacini Territoriali per l'esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, tra i quali il Bacino denominato *“Vicenza”* al quale appartengono 92 Comuni della provincia di Vicenza, già ricadenti nell'Ambito Territoriale della soppressa Autorità di bacino *“ATO Vicentino RU”* di cui alla Legge Regionale 21/01/2000 n. 3, tra i quali figura anche il Comune di Altissimo;
- con legge regionale 17 febbraio 2017, n. 5, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 18 del 17/02/2017, è stato istituito, dalla data del 17 febbraio 2017, il nuovo Comune denominato *“Val Liona”*, mediante la fusione dei Comuni di Grancona e San Germano dei Berici della provincia di Vicenza;
- gli Enti Locali ricadenti nei Bacini come sopra individuati esercitano in forma associata le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti attraverso i *“Consigli di Bacino”*;
- con l'art. 4 della L.R. n. 52/2012 e s.m.i. è stata scelta, quale forma di cooperazione tra gli Enti Locali del medesimo Bacino Territoriale, la convenzione di cui all'art. 30 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

### **CONSIDERATO CHE:**

- per la costituzione e funzionamento dei Consigli di Bacino il citato art. 4 della L.R. n. 52/2012 stabilisce l'obbligo, da parte degli Enti Locali ricadenti in ciascun Bacino Territoriale, di approvare un'apposita convenzione sulla scorta della *“convenzione-tipo”* approvata dalla Giunta Regionale;

- la Giunta Regionale con deliberazione n. 1117 del 01/7/2014, pubblicata sul BUR n. 78 del 12/8/2014, ha approvato la suddetta “convenzione-tipo”;
- come stabilito nell'assemblea dei Sindaci del 22/12/2014, è stato costituito un Gruppo di Lavoro per la verifica dello schema di convenzione approvato dalla Regione Veneto per la costituzione ed il funzionamento del Consiglio di Bacino “Vicenza”, composto dai rappresentati dei Comuni di Grumolo Delle Abbadesse, Lonigo, San Germano Dei Berici, Montecchio Maggiore, Mossano, Sarego, Zugliano, Vicenza e dell'ATO Vicentino RU;
- il testo della convenzione è stato concordato dal Gruppo di lavoro nell'incontro del 11/6/2015 e trasmesso dal Comune di Vicenza ai Comuni afferenti al Bacino in data 16/06/2015 per essere sottoposta all'approvazione di ciascun Consiglio Comunale;

**DATO ATTO CHE** questo Comune:

- ha approvato il testo della convenzione predisposto dal Gruppo di lavoro con propria deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 21/07/2015;
- con successiva delibera consiliare n. 11 del 25/05/2016 è stata sospesa l'efficacia della predetta delibera di C.C. n. 17/2015 in attesa di definire il tema della rappresentatività dei comuni di minore dimensione demografica;

**DATO ATTO CHE** la convenzione è stata sottoscritta, alla data del 17 ottobre 2017, da 70 Comuni afferenti al Consiglio di Bacino ma non dal Comune di Altissimo;

**RILEVATO CHE:**

- su espressa richiesta di alcuni Comuni, l'Assemblea dei sindaci si è riunita in data 3 novembre 2017 ed ha convenuto sull'opportunità di riapprovare il testo della convenzione con alcune modifiche in particolare alla composizione del quorum funzionale per l'approvazione di alcune particolari deliberazioni, come di seguito riportato:

| Testo convenzione definito dal gruppo di lavoro  | Testo convenuto nell'Assemblea del 3/11/2017  |
|--|---|
| <p>Art. 9 - Attribuzioni dell'assemblea di bacino</p> <p>...</p> <p>m) individuazione degli obiettivi di raccolta differenziata e delle relative modalità attuative, finalizzate al raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;</p>  | <p><b>Art. 9 - Attribuzioni dell'assemblea di bacino</b></p> <p>...</p> <p>m) individuazione degli obiettivi di raccolta differenziata e delle relative modalità attuative, finalizzate al raggiungimento delle percentuali <b>di cui alla normativa vigente</b>;</p>   |
| <p>Art. 10 - Regolamento per il funzionamento dell'assemblea di bacino</p> <p>1. L'assemblea di bacino è validamente convocata:</p> <p>a) quando in prima convocazione, siano presenti almeno la metà più uno degli enti locali partecipanti, calcolati sia in termini numerici che di rappresentanza;</p> <p>b) in seconda convocazione, quando siano presenti almeno un terzo degli Enti Locali partecipanti, calcolati sia in termini numerici che di rappresentanza.</p> | <p><b>Art. 10 - Regolamento per il funzionamento dell'assemblea di bacino</b></p> <p>1. L'assemblea di bacino è validamente convocata:</p> <p><b>a) quando in prima convocazione, siano presenti almeno la metà più uno degli enti locali partecipanti, calcolati sia in termini numerici che di rappresentanza;</b></p> <p><b>b) in seconda convocazione, quando siano presenti almeno un terzo degli Enti Locali partecipanti, calcolati sia in termini numerici che di rappresentanza.</b></p> |
| Art. 10 - Regolamento per il funzionamento   | Art. 10 - Regolamento per il funzionamento  |

dell'assemblea di bacino

2. Le deliberazioni dell'assemblea di bacino relative alle lettere g), h), i) e j), comma 2, dell'articolo 9, sono adottate con il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti, calcolati sia in termini numerici che di rappresentanza; le restanti deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della metà più uno dei presenti, calcolati sia in termini numerici che di rappresentanza.

dell'assemblea di bacino

**2. Le deliberazioni dell'assemblea di bacino relative alle lettere g), h), i) e j), comma 2, dell'articolo 9 sono adottate con il voto favorevole di almeno la metà più uno degli enti locali partecipanti e che questi rappresentino almeno la metà più uno delle quote millesimali; le restanti deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della metà più uno degli enti locali presenti, nel rispetto del quorum di validità della seduta.**

- L'Assemblea dei Sindaci, riunitasi il 3/11/2017 si è impegnata a riapprovare il testo della convenzione con le modifiche sopra riportate in tempo utile per la sottoscrizione della convenzione stessa entro la fine del corrente anno;

**CONSIDERATO CHE** la convenzione per la costituzione del Consiglio di Bacino "Vicenza" deve essere sottoscritta entro trenta (30) giorni dall'approvazione della medesima (art.3, comma 4 della Convenzione);

#### **RICORDATO CHE:**

- nell'approvare la convenzione, il Consiglio Comunale, deve indicare il soggetto autorizzato alla sottoscrizione (art. 3, comma 5, della convenzione);
- con l'approvazione e la sottoscrizione della convenzione da parte dei 91 Comuni di appartenenza al Bacino territoriale viene costituito il Consiglio di Bacino "Vicenza";
- costituito il Consiglio d'Ambito "Vicenza", il Sindaco di Vicenza, o suo delegato, (quale Ente Locale responsabile del coordinamento) convoca in 1° seduta l'Assemblea di Bacino per:
  - eleggere il Comitato di Bacino con le procedure previste agli artt. 10/11 della Convenzione;
  - eleggere il Presidente del Consiglio di Bacino con le procedure previste all'art. 14 della Convenzione;

le procedure per la costituzione dell'Assemblea di Bacino e la nomina del suo Presidente devono concludersi entro trenta (30) giorni dalla sottoscrizione della convenzione da parte dei 92 Comuni (art. 10, comma 7 della convenzione);

**RITENUTO** di approvare lo schema di convenzione così come ridefinito dall'Assemblea del 3/11/2017 e allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, autorizzando contestualmente il Sindaco o Suo delegato sottoscriverla nell'interesse dell'Ente;

**VISTO** il D.Lgs. 267/00;

**ATTESI** i pareri espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del Responsabile dell'Area contabile, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. che vengono allegati alla presente deliberazione;

#### **VISTI:**

- l'art.42 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

- l'art.1 della Legge 27 dicembre 2013 n.147 (Legge di stabilità 2014);
- il D.P.R. n.158/1999;

**VISTO** lo Statuto comunale;

Con votazione palese dal seguente risultato:

Presenti: 6

Votanti: 6

Favorevoli: 6

Contrari: nessuno

Astenuti: nessuno;

### **DELIBERA**

1. di riapprovare lo schema di convenzione per l'esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel Bacino Territoriale "Vicenza", nel testo allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. di demandare al Sindaco Monchelato Liliana l'incarico della sottoscrizione della suddetta convenzione;
3. di trasmettere al Comune di Vicenza, Ente responsabile del coordinamento, copia della presente unitamente ai dati relativi al soggetto individuato per la sottoscrizione;
4. di dare atto altresì che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune.

Con separata votazione dal seguente risultato

Presenti: 6

Votanti: 6

Favorevoli: 6

Contrari: nessuno

Astenuti: nessuno;

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

**CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI BACINO “VICENZA” AFFERENTE IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI NEL TERRITORIO REGIONALE, IN CONFORMITÀ ALL’ARTICOLO 30 DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267, “TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI”.**

**Premesso che**

- con legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52, recante “Nuove disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed attuative dell'articolo 2, comma 186-bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (Legge finanziaria 2010)»” – modificata, dapprima dalla legge regionale 7 febbraio 2014, n. 3 e, successivamente, dalla legge regionale 2 aprile 2014, n. 11 – la Regione ha dettato, in attuazione della normativa nazionale di settore, nuove norme in materia di organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani secondo principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, nonché di leale collaborazione tra gli enti locali;
- la predetta legge regionale n. 52 del 2012 inoltre ha assegnato a nuovi Enti, denominati “Consigli di bacino”, le funzioni prima esercitate dalle Autorità d’ambito territoriale ottimale ovvero dai soppressi Enti responsabili di Bacino di cui alla legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 stabilendo altresì che gli Enti locali ricadenti nei bacini territoriali esercitino in forma associata le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani attraverso detti Consigli di bacino;
- l’articolo 4 della predetta legge regionale n. 52 del 2012, ha scelto quale forma di cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo bacino territoriale la convenzione di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- con deliberazione di Giunta n. 13 del 21 gennaio 2014 la Regione Veneto ha provveduto al riconoscimento dei bacini per l’esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, ricomprendendo in particolare nel Bacino denominato “Vicenza” 92 Comuni (ricadenti nella Provincia di Vicenza);
- Vista la convenzione-tipo approvata dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1117 del 1/7/2014, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 78 del 12/8/2014, ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell’articolo 4, comma 1, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52, e successive modificazioni ed integrazioni,

**tutto ciò premesso**

**tra**

gli enti locali partecipanti di cui al successivo articolo 2, ricadenti nel bacino territoriale denominato “Vicenza”,

**si conviene e si stipula quanto segue.**

**Art. 1 - Oggetto e finalità della convenzione**

1. Al fine di favorire, accelerare e garantire l’unificazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sull’intero territorio regionale, secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, gli enti locali partecipanti di cui al successivo articolo 2, ricadenti nel bacino territoriale denominato “Vicenza”, convengono di cooperare in conformità ai principi, criteri e modalità esposti nella presente convenzione.
2. Dopo la sottoscrizione della presente convenzione, gli enti locali ricadenti in ciascun bacino territoriale esercitano in forma associata le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani attraverso i consigli di bacino, in conformità alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Le funzioni esercitate nella cooperazione ed organizzazione di ciascun bacino territoriale devono essere svolte garantendo:
  - a) eguale cura ed indistinta attenzione per tutti gli enti locali partecipanti;
  - b) livelli e standard di qualità del servizio omogenei ed adeguati alle necessità degli utenti;
  - c) la gestione integrata dei rifiuti urbani sulla base di criteri di efficienza, efficacia ed economicità;

- d) il coordinamento tra gli enti appartenenti al bacino territoriale per la determinazione della tariffa;
- e) la definizione dei contenuti del programma pluriennale degli interventi.

## **Art. 2 - Enti locali partecipanti**

1. In conformità all'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani operata nel territorio regionale con la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52, e successive modificazioni ed integrazioni, e con i conseguenti provvedimenti attuativi, aderiscono e sottoscrivono la presente convenzione i seguenti comuni<sup>1</sup>:

1. **AGUGLIARO**
2. **ALBETTONE**
3. **ALONTE**
4. **ALTAVILLA VICENTINA**
5. **ALTISSIMO**
6. **ARCUGNANO**
7. **ARSIERO**
8. **ARZIGNANO**
9. **ASIGLIANO VENETO**
10. **BARBARANO VICENTINO**
11. **BOLZANO VICENTINO**
12. **BREGANZE**
13. **BRENDOLA**
14. **BRESSANVIDO**
15. **BROGLIANO**
16. **CALDOGNO**
17. **CALTRANO**
18. **CALVENE**
19. **CAMISANO VICENTINO**
20. **CAMPIGLIA DEI BERICI**
21. **CARRE'**
22. **CASTEGNERO**
23. **CASTELGOMBERTO**
24. **CHIAMPO**
25. **CHIUPPANO**
26. **COGOLLO DEL CENGIO**
27. **CORNEDO VICENTINO**
28. **COSTABISSARA**
29. **CREAZZO**
30. **CRESPADORO**
31. **DUEVILLE**
32. **FARA VICENTINO**

---

<sup>1</sup> . Con Legge regionale 17 febbraio 2017, n. 5, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 18 del 17/02/2017, è stato istituito, dalla data del 17 febbraio 2017, il nuovo Comune denominato "Val Liona", mediante la fusione dei Comuni di Grancona e San Germano dei Berici della provincia di Vicenza.

33. **GAMBELLARA**
34. **GAMBUGLIANO**
35. **GRISIGNANO DI ZOCCO**
36. **GRUMOLO DELLE ABBADESSE**
37. **ISOLA VICENTINA**
38. **LAGHI**
39. **LASTE BASSE**
40. **LONGARE**
41. **LONIGO**
42. **LUGO DI VICENZA**
43. **MALO**
44. **MARANO VICENTINO**
45. **MONTEBELLO VICENTINO**
46. **MONTECCHIO MAGGIORE**
47. **MONTECCHIO PRECALCINO**
48. **MONTE DI MALO**
49. **MONTEGALDA**
50. **MONTEGALDELLA**
51. **MONTEVIALE**
52. **MONTICELLO CONTE OTTO**
53. **MONTORSO VICENTINO**
54. **MOSSANO**
55. **NANTO**
56. **NOGAROLE VICENTINO**
57. **NOVENTA VICENTINA**
58. **ORGIANO**
59. **PEDEMONTE**
60. **PIOVENE ROCCHETTE**
61. **POIANA MAGGIORE**
62. **POSINA**
63. **QUINTO VICENTINO**
64. **RECOARO TERME**
65. **SALCEDO**
66. **SANDRIGO**
67. **SAN PIETRO MUSSOLINO**
68. **SANTORSO**
69. **SAN VITO DI LEGUZZANO**
70. **SARCEDO**
71. **SAREGO**
72. **SCHIO**
73. **SOSSANO**

74. SOVIZZO
75. THIENE
76. TONEZZA DEL CIMONE
77. TORREBELVICINO
78. TORRI DI QUARTESOLO
79. TRISSINO
80. VAL LIONA
81. VALDAGNO
82. VALDASTICO
83. VALLI DEL PASUBIO
84. VELO D'ASTICO
85. VICENZA
86. VILLAGA
87. VILLAVERLA
88. ZANE'
89. ZERMEGHEDO
90. ZOVENCEDO
91. ZUGLIANO

di seguito indicati come “enti locali partecipanti”.

### **Art. 3 - Costituzione del consiglio di bacino**

1. Con l’approvazione e la sottoscrizione della presente convenzione, gli enti locali partecipanti costituiscono, ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52, e successive modificazioni ed integrazioni, il consiglio di bacino denominato «**Consiglio di bacino Vicenza**», avente personalità giuridica di diritto pubblico, con lo scopo di organizzare ed affidare il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, nonché di svolgere le funzioni di programmazione e di controllo della gestione del servizio medesimo.
2. Il consiglio di bacino ha sede in Vicenza, presso la sede municipale del Comune di Vicenza sita in Corso Palladio 98. L’Assemblea, con voto favorevole di almeno due terzi dei presenti, calcolati sia in termini numerici che di rappresentanza, può deliberare lo spostamento della sede presso altro luogo, qualora ritenuto necessario”.
3. In caso di modifica dei confini del Bacino “Vicenza”, la presente convenzione dovrà essere modificata di conseguenza, con la predisposizione di appositi atti aggiuntivi che saranno approvati e sottoscritti con le modalità previste dalla stessa convenzione.
4. Gli enti locali partecipanti sottoscrivono la presente convenzione entro trenta giorni dall’approvazione della medesima, nel rispetto di quanto previsto nei propri statuti.
5. Il soggetto autorizzato alla sottoscrizione della convenzione è individuato da ciascun ente locale partecipante nell’atto di approvazione della medesima.
6. Il segretario dell’ente locale responsabile del coordinamento di cui al successivo articolo 5 può svolgere le funzioni di ufficiale rogante relativamente alla sottoscrizione della presente convenzione.
7. Con la sottoscrizione della presente convenzione i consigli di bacino subentrano nelle funzioni già di competenza delle sopresse autorità d’ambito ovvero dei soppressi enti responsabili di bacino di cui alla legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3.
8. Non rientra nelle specifiche funzioni attribuite ai consigli di bacino l’attività di gestione operativa relativa alla raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani.

### **Art. 4 – Durata e scioglimento della convenzione**

1. La presente convenzione ha durata di venti anni a decorrere dalla sottoscrizione e può essere prorogata per uguale periodo, con deliberazione assunta prima della scadenza.
2. La presente convenzione può essere sciolta anticipatamente alla sua scadenza solo per il venir meno dei fini per i quali è stata costituita.

**Art. 5 - Ente locale responsabile del coordinamento**

1. Gli enti locali partecipanti danno atto che l'ente locale responsabile del coordinamento per la costituzione del Consiglio di Bacino è il Comune di Vicenza, Comune con il maggior numero di abitanti tra quelli ricadenti nel bacino territoriale "Vicenza".

**Art. 6 - Quote di partecipazione**

1. Le quote di partecipazione al consiglio di bacino sono determinate in rapporto all'entità della popolazione residente nel territorio di ciascun ente locale partecipante, risultante dall'ultimo censimento ISTAT, e sono aggiornate dal Consiglio di Bacino medesimo entro sei mesi dalla pubblicazione del censimento, ovvero nel caso di qualsiasi altra variazione degli Enti partecipanti di cui all'art. 2. Le nuove quote avranno decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo alla deliberazione di rideterminazione.
2. Le quote di partecipazione sono stabilite come segue:

| COMUNE                   | N. ABITANTI CENS_2011 | QUOTE in millesimi | QUOTE in percentuale |
|--------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|
| 1. AGUGLIARO             | 1422                  | 2,09882174         | 0,21                 |
| 2. ALBETTONE             | 2066                  | 3,04934297         | 0,30                 |
| 3. ALONTE                | 1647                  | 2,43091378         | 0,24                 |
| 4. ALTAVILLA VICENTINA   | 11760                 | 17,35734433        | 1,74                 |
| 5. ALTISSIMO             | 2266                  | 3,34453591         | 0,33                 |
| 6. ARCUGNANO             | 7899                  | 11,65864480        | 1,17                 |
| 7. ARSIERO               | 3303                  | 4,87511125         | 0,49                 |
| 8. ARZIGNANO             | 25589                 | 37,76845952        | 3,78                 |
| 9. ASIGLIANO VENETO      | 877                   | 1,29442100         | 0,13                 |
| 10. BARBARANO VICENTINO  | 4576                  | 6,75401426         | 0,68                 |
| 11. BOLZANO VICENTINO    | 6509                  | 9,60705393         | 0,96                 |
| 12. BREGANZE             | 8693                  | 12,83056073        | 1,28                 |
| 13. BRENDOLA             | 6722                  | 9,92143440         | 0,99                 |
| 14. BRESSANVIDO          | 3108                  | 4,58729814         | 0,46                 |
| 15. BROGLIANO            | 3900                  | 5,75626215         | 0,58                 |
| 16. CALDOGNO             | 11221                 | 16,56179938        | 1,66                 |
| 17. CALTRANO             | 2607                  | 3,84783985         | 0,38                 |
| 18. CALVENE              | 1323                  | 1,95270124         | 0,20                 |
| 19. CAMISANO VICENTINO   | 10624                 | 15,68064848        | 1,57                 |
| 20. CAMPIGLIA DEI BERICI | 1791                  | 2,64345270         | 0,26                 |
| 21. CARRE'               | 3647                  | 5,38284309         | 0,54                 |
| 22. CASTEGNERO           | 2857                  | 4,21683102         | 0,42                 |

|     |                         |       |             |      |
|-----|-------------------------|-------|-------------|------|
| 23. | CASTELGOMBERTO          | 6098  | 9,00043246  | 0,90 |
| 24. | CHIAMPO                 | 12859 | 18,97942948 | 1,90 |
| 25. | CHIUPPANO               | 2626  | 3,87588318  | 0,39 |
| 26. | COGOLLO DEL CENGIO      | 3390  | 5,00352018  | 0,50 |
| 27. | CORNEDO VICENTINO       | 11939 | 17,62154200 | 1,76 |
| 28. | COSTABISSARA            | 7161  | 10,56938288 | 1,06 |
| 29. | CREAZZO                 | 11038 | 16,29169785 | 1,63 |
| 30. | CRESPADORO              | 1452  | 2,14310068  | 0,21 |
| 31. | DUEVILLE                | 13888 | 20,49819711 | 2,05 |
| 32. | FARA VICENTINO          | 3943  | 5,81972863  | 0,58 |
| 33. | GAMBELLARA              | 3319  | 4,89872669  | 0,49 |
| 34. | GAMBUGLIANO             | 851   | 1,25604592  | 0,13 |
| 35. | GRISIGNANO DI ZOCCO     | 4292  | 6,33484029  | 0,63 |
| 36. | GRUMOLO DELLE ABBADESSE | 3741  | 5,52158377  | 0,55 |
| 37. | ISOLA VICENTINA         | 9639  | 14,22682330 | 1,42 |
| 38. | LAGHI                   | 123   | 0,18154365  | 0,02 |
| 39. | LASTE BASSE             | 229   | 0,33799591  | 0,03 |
| 40. | LONGARE                 | 5654  | 8,34510415  | 0,83 |
| 41. | LONIGO                  | 15581 | 22,99700527 | 2,30 |
| 42. | LUGO DI VICENZA         | 3739  | 5,51863184  | 0,55 |
| 43. | MALO                    | 14641 | 21,60959849 | 2,16 |
| 44. | MARANO VICENTINO        | 9662  | 14,26077048 | 1,43 |
| 45. | MONTEBELLO VICENTINO    | 6531  | 9,63952515  | 0,96 |
| 46. | MONTECCHIO MAGGIORE     | 23315 | 34,41211590 | 3,44 |
| 47. | MONTECCHIO PRECALCINO   | 4988  | 7,36211169  | 0,74 |
| 48. | MONTE DI MALO           | 2887  | 4,26110996  | 0,43 |
| 49. | MONTEGALDA              | 3343  | 4,93414984  | 0,49 |
| 50. | MONTEGALDELLA           | 1788  | 2,63902480  | 0,26 |
| 51. | MONTEVIALE              | 2600  | 3,83750810  | 0,38 |
| 52. | MONTICELLO CONTE OTTO   | 9156  | 13,51393237 | 1,35 |
| 53. | MONTORSO VICENTINO      | 3179  | 4,69209163  | 0,47 |
| 54. | MOSSANO                 | 1776  | 2,62131323  | 0,26 |
| 55. | NANTO                   | 3082  | 4,54892306  | 0,45 |
| 56. | NOGAROLE VICENTINO      | 1136  | 1,67669585  | 0,17 |
| 57. | NOVENTA VICENTINA       | 8810  | 13,00324860 | 1,30 |

|     |                       |         |              |       |
|-----|-----------------------|---------|--------------|-------|
| 58. | ORGIANO               | 3151    | 4,65076462   | 0,47  |
| 59. | PEDEMONTE             | 768     | 1,13354085   | 0,11  |
| 60. | PIOVENE ROCCHETTE     | 8295    | 12,24312680  | 1,22  |
| 61. | POIANA MAGGIORE       | 4459    | 6,58132639   | 0,66  |
| 62. | POSINA                | 577     | 0,85163161   | 0,09  |
| 63. | QUINTO VICENTINO      | 5694    | 8,40414274   | 0,84  |
| 64. | RECOARO TERME         | 6764    | 9,98342492   | 1,00  |
| 65. | SALCEDO               | 1038    | 1,53205131   | 0,15  |
| 66. | SANDRIGO              | 8392    | 12,38629537  | 1,24  |
| 67. | SAN PIETRO MUSSOLINO  | 1613    | 2,38073099   | 0,24  |
| 68. | SANTORSO              | 5746    | 8,48089290   | 0,85  |
| 69. | SAN VITO DI LEGUZZANO | 3584    | 5,28985732   | 0,53  |
| 70. | SARCEDO               | 5303    | 7,82704056   | 0,78  |
| 71. | SAREGO                | 6641    | 9,80188127   | 0,98  |
| 72. | SCHIO                 | 39131   | 57,75597286  | 5,78  |
| 73. | SOSSANO               | 4401    | 6,49572044   | 0,65  |
| 74. | SOVIZZO               | 7034    | 10,38193537  | 1,04  |
| 75. | THIENE                | 23254   | 34,32208205  | 3,43  |
| 76. | TONEZZA DEL CIMONE    | 577     | 0,85163161   | 0,09  |
| 77. | TORREBELVICINO        | 5989    | 8,83955231   | 0,88  |
| 78. | TORRI DI QUARTESOLO   | 11755   | 17,34996450  | 1,73  |
| 79. | TRISSINO              | 8620    | 12,72281531  | 1,27  |
| 80. | VAL LIONA             | 3047    | 4,49726430   | 0,46  |
| 81. | VALDAGNO              | 26575   | 39,22376067  | 3,92  |
| 82. | VALDASTICO            | 1389    | 2,05011490   | 0,21  |
| 83. | VALLI DEL PASUBIO     | 3345    | 4,93710177   | 0,49  |
| 84. | VELO D'ASTICO         | 2400    | 3,54231517   | 0,35  |
| 85. | VICENZA               | 111500  | 164,57005890 | 16,46 |
| 86. | VILLAGA               | 1963    | 2,89731862   | 0,29  |
| 87. | VILLAVERLA            | 6169    | 9,10522595   | 0,91  |
| 88. | ZANE'                 | 6642    | 9,80335723   | 0,98  |
| 89. | ZERMEGHEDO            | 1358    | 2,00436000   | 0,20  |
| 90. | ZOVENCEDO             | 796     | 1,17486786   | 0,12  |
| 91. | ZUGLIANO              | 6690    | 9,87420353   | 0,99  |
|     |                       | 677.523 | 1.000        | 100   |

3. L'assemblea può modificare il criterio in base al quale sono determinate le quote di partecipazione.

#### **Art. 7 - Organi del consiglio di bacino**

1. Sono organi del consiglio di bacino:

- l'assemblea di bacino;
- il comitato di bacino;
- il presidente;
- il direttore.

#### **Art. 8 - Composizione e durata dell'assemblea di bacino**

1. L'assemblea di bacino è formata dai legali rappresentanti degli enti locali partecipanti al Consiglio di Bacino, o loro delegati, ed è presieduta dal presidente nominato ai sensi dell'art. 14 o, in caso di sua assenza o impedimento, da un sostituto nominato secondo quanto previsto all'art. 14 comma 9 .
2. La rappresentanza degli enti locali partecipanti in seno all'assemblea di bacino è determinata ai sensi dell'articolo 6, della presente convenzione.
3. Il mandato di rappresentanza cessa di diritto quando i legali rappresentanti degli enti locali partecipanti sono sostituiti nella carica; analogamente cessa di diritto l'eventuale delegato qualora venga sostituito nella propria carica ovvero gli venga revocata la delega.

#### **Art. 9 - Attribuzioni dell'assemblea di bacino**

1. L'assemblea di bacino è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del consiglio di bacino.
2. Rientrano nelle attribuzioni dell'assemblea di bacino i seguenti atti fondamentali:
  - a) elezione del comitato di bacino;
  - b) elezione del presidente scelto tra i componenti l'assemblea;
  - c) nomina del direttore;
  - d) approvazione del regolamento per il funzionamento degli organi del Consiglio di bacino, che potrà essere articolato in Aree territoriali;
  - e) approvazione del regolamento per il funzionamento delle struttura operativa del Consiglio di bacino, comprensivo dell'ordinamento degli uffici, della disciplina delle dotazioni organiche e modalità di assunzione del personale, che potrà essere articolato in Aree territoriali;
  - f) approvazione della programmazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti definita sulla base della quantificazione della domanda di servizio e determinazione della sua articolazione settoriale e territoriale;
  - g) individuazione ed attuazione delle politiche e delle strategie volte ad organizzare il servizio di raccolta, trasporto, avvio a smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla normativa europea, nazionale e regionale;
  - h) approvazione delle modalità organizzative del servizio integrato di gestione dei rifiuti e affidamento del medesimo in conformità alla normativa vigente;
  - i) approvazione della convenzione regolante i rapporti tra il consiglio di bacino ed i gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti;
  - j) approvazione del piano finanziario complessivo di bacino, tenuto conto dei piani finanziari dei singoli Comuni appartenenti al Consiglio territoriale di bacino "Vicenza", proposti dal Gestore/i, d'intesa con le Amministrazioni Comunali rispettivamente competenti;
  - k) approvazione dei bilanci previsionali e consuntivi del consiglio di bacino annuali e pluriennali, economici e finanziari, e relative variazioni, nonché dei rendiconti di gestione, su proposta del Comitato di Bacino;

- l) proposizione alla Giunta regionale di eventuali modifiche dei confini del bacino territoriale di gestione;
  - m) individuazione degli obiettivi di raccolta differenziata e delle relative modalità attuative, finalizzate al raggiungimento delle percentuali **di cui alla normativa vigente**;
  - n) formulazione delle osservazioni sugli strumenti di pianificazione regionale in tema di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 10 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, ai sensi dell'articolo 199, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche ai fini della realizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani.
3. L'assemblea di bacino non può svolgere le funzioni elencate successivamente alla lettera a) del precedente comma 2 senza che il comitato di bacino sia stato eletto.

#### **Art. 10 - Regolamento per il funzionamento dell'assemblea di bacino**

1. L'assemblea di bacino è validamente convocata:
  - a) ***quando in prima convocazione, siano presenti almeno la metà più uno degli enti locali partecipanti, calcolati sia in termini numerici chedi rappresentanza;***
  - b) ***in seconda convocazione, quando siano presenti almeno un terzo degli Enti Locali partecipanti, calcolati sia in termini numerici che di rappresentanza.***
2. ***Le deliberazioni dell'assemblea di bacino relative alle lettere g), h), i) e j), comma 2, dell'articolo 9 sono adottate con il voto favorevole di almeno la metà più uno degli enti locali partecipanti e che questi rappresentino almeno la metà più uno delle quote millesimali; le restanti deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della metà più uno degli enti locali presenti, nel rispetto del quorum di validità della seduta.***
3. Le votazioni dell'assemblea di bacino sono palesi, fatte salve eventuali situazioni in cui è previsto lo scrutinio segreto. In tal caso, per la determinazione della maggioranza in termini di rappresentanza ciascun componente l'assemblea depone nell'urna un numero di schede corrispondente al numero delle quote di rappresentanza suddivise in unità, decimi, centesimi, millesimi.
4. Delle sedute dell'assemblea di bacino è redatto sommario processo verbale a cura del direttore o di altro funzionario dallo stesso delegato. In caso di assenza del direttore o della persona da lui designata, il compito di verbalizzazione viene svolto da un componente dell'assemblea scelto dal presidente. Le deliberazioni sono sottoscritte dal presidente e dal direttore.
5. L'assemblea di bacino è convocata nella prima seduta dal legale rappresentante del comune responsabile del coordinamento di cui al precedente articolo 5; la convocazione è valida qualora rispetti la condizione prevista dal comma 1.
6. L'assemblea di bacino convocata nella prima seduta elegge il comitato di bacino ed il presidente del consiglio di bacino, secondo le modalità indicate all'articolo 11.
7. Le procedure per la costituzione dell'assemblea di bacino e la nomina del suo presidente devono concludersi entro trenta giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione da parte degli enti locali partecipanti.

#### **Art. 11 - Composizione, nomina e durata del comitato di bacino**

1. Il comitato di bacino è composto da 5 membri, compreso il presidente, scelti tra i componenti dell'assemblea, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52, e successive modificazioni ed integrazioni, rispettando, per quanto possibile, la parità di genere.
2. L'elezione dei membri del comitato di bacino, escluso il presidente, avviene sulla base di liste bloccate, sottoscritte da un numero minimo di componenti dell'assemblea che rappresentino complessivamente almeno il 30% degli enti locali partecipanti, calcolati sia in termini numerici sia di rappresentanza. Le liste devono essere presentate entro il quinto giorno non festivo antecedente la data della seduta dell'assemblea elettiva; a tale scopo fa fede la data di presentazione delle liste all'ufficio protocollo dell'ente locale responsabile del coordinamento nel caso della prima assemblea per la costituzione del consiglio di bacino, oppure la data di presentazione delle liste all'ufficio protocollo del consiglio di bacino medesimo, una volta che sia stato costituito.

3. Dopo due votazioni consecutive, qualora nessuna lista contenente l'elenco dei candidati alla carica di componenti del comitato di bacino abbia riportato la maggioranza assoluta in termini numerici e di rappresentanza, si procede ad una votazione di ballottaggio tra le due liste che abbiano ottenuto il maggior numero di voti nella seconda votazione.
4. Il comitato di bacino dura in carica cinque anni, ovvero finché il rinnovo dei Consigli comunali non riguardi la metà più uno degli Enti locali partecipanti, calcolata in termini sia di numero che di rappresentanza. Il comitato di bacino, comunque, esercita le proprie funzioni fino all'elezione del nuovo comitato, al fine di garantire l'ordinaria amministrazione e l'assunzione degli atti urgenti ed improrogabili.
5. La cessazione dal mandato di rappresentanza previsto al comma 3 dell'articolo 8, comporta, di diritto, la decadenza da componente del comitato di bacino o da presidente.
6. In caso di cessazione di uno o più dei componenti del comitato di bacino o del presidente, l'assemblea provvede alla loro sostituzione, con le procedure previste rispettivamente ai precedenti commi 2 e 3, e al successivo art. 14, entro sessanta giorni dalla cessazione.
7. Le dimissioni dei singoli componenti o del presidente sono presentate per iscritto, sono irrevocabili e decorrono dal momento in cui la comunicazione è acquisita al protocollo dal consiglio di bacino.
8. L'assemblea di bacino può deliberare la sfiducia del comitato di bacino o del presidente in carica solo con la contestuale elezione del nuovo organo. In questo caso la proposta di deliberazione deve essere presentata almeno cinque giorni prima della data di convocazione dell'assemblea ed essere sottoscritta da almeno 30% degli enti locali partecipanti.

#### **Art. 12 - Attribuzioni del comitato di bacino**

1. Il comitato di bacino è l'organo esecutivo del Consiglio di Bacino. Esso compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dalla presente convenzione all'assemblea di bacino e che non rientrino nelle competenze del presidente e del direttore.
2. Nell'ambito delle competenze di cui al comma 1, spetta in particolare al comitato di bacino l'adozione degli atti inerenti:
  - a) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
  - b) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni che non siano espressamente attribuiti all'assemblea;
  - c) le proposte all'assemblea, con particolare riferimento agli atti di cui alle lettere c), d), e), g), i) j) k) l) e m) comma 2, dell'articolo 9;
  - d) le decisioni sulle azioni da promuovere o sostenere in giudizio;
  - e) altre decisioni ai sensi della legislazione vigente o che siano state ad esso demandate dall'assemblea, ferme restando le competenze attribuite agli altri organi del Consiglio di Bacino;
  - f) la vigilanza sulla corretta erogazione del servizio da parte dei gestori.
1. Il comitato di bacino riferisce annualmente all'assemblea di bacino sulla propria attività e svolge attività propositiva e d'impulso nei confronti dell'assemblea medesima.

#### **Art. 13 - Svolgimento delle sedute e modalità di votazione del comitato di bacino**

1. Il comitato di bacino è presieduto dal presidente del consiglio di bacino o, in caso di sua assenza o impedimento, dal componente da lui delegato ai sensi dell'articolo 14, comma 9.
2. Il Comitato di Bacino si riunisce, prescindendo da specifiche formalità di convocazione, su avviso del Presidente o di chi lo sostituisce o su richiesta di almeno un componente.
3. Per la validità delle sedute e delle deliberazioni del comitato di bacino è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri.
4. Le deliberazioni del comitato di bacino sono adottate con voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. Le votazioni sono sempre palesi.
5. Le sedute del comitato di bacino non sono pubbliche. Il Comitato, comunque, può ammettere alle

proprie sedute persone non appartenenti al Comitato stesso.

6. Alle sedute del Comitato di Bacino partecipa il direttore, o altro impiegato da lui designato, con il compito di rendere pareri tecnico-giuridici su quesiti posti dal Comitato, nonché di curare la stesura del processo verbale della seduta.
7. In caso di assenza o impedimento del direttore, o della persona dal medesimo designata, le funzioni di verbalizzazione della seduta sono svolte da un componente del Comitato di Bacino scelto dal Presidente.
8. Il processo verbale della seduta contiene il testo delle deliberazioni approvate, con il numero dei voti favorevoli, dei voti contrari e di quelli di astensione. Il processo verbale della seduta è sottoscritto da coloro che hanno svolto le funzioni di Presidente e di verbalizzante.

#### **Art. 14 – Presidente del Consiglio di Bacino**

1. Il presidente del Consiglio di Bacino fa parte del comitato di bacino ed è scelto dall'assemblea di bacino tra i suoi componenti, con la procedura descritta nei successivi commi 2, 3, 4, 5 e 6.
2. L'elezione del presidente del consiglio di bacino avviene sulla base di candidature sottoscritte da un numero minimo di componenti dell'assemblea di bacino che rappresentino complessivamente almeno il 30% degli enti locali partecipanti, calcolati sia in termini numerici sia di rappresentanza.
3. Le candidature alla carica di presidente devono essere presentate entro il quinto giorno antecedente la data della seduta dell'assemblea elettiva; a tale scopo fa fede la data di presentazione delle liste all'ufficio protocollo dell'ente locale responsabile del coordinamento nel caso dell'assemblea per la nomina del primo Presidente, oppure la data di presentazione delle liste all'ufficio protocollo del consiglio di bacino medesimo, per la nomina dei successivi Presidenti.
4. Dopo due votazioni consecutive, qualora nessun candidato abbia riportato la maggioranza dei due terzi dei presenti calcolati sia in termini numerici che di rappresentanza, si procede a votazione di ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, calcolati in termini numerici, nella seconda votazione. Risulta eletto il candidato che consegue il maggior numero di voti, calcolati sia in termini numerici che di rappresentanza.
5. Qualora, anche dopo le due votazioni di ballottaggio, nessun candidato sia riuscito ad ottenere le necessarie maggioranze, si procede ad un'ulteriore votazione, nella quale risulta eletto il candidato che consegue il maggior numero di voti in termini di rappresentanza (numero di abitanti).
6. Nel caso di presentazione di un'unica candidatura, questa dovrà ottenere la maggioranza assoluta dei voti dell'Assemblea elettiva. Diversamente, la votazione dovrà essere ripetuta in seconda seduta, da tenersi non oltre otto giorni dalla prima. In tale ipotesi, è consentita l'ammissione di nuove candidature, da presentarsi entro il terzo giorno antecedente la data della seconda seduta dell'Assemblea elettiva.
7. Il Presidente dura in carica quanto il Comitato di Bacino e, comunque, fino all'elezione del nuovo Presidente.
8. Al Presidente del Consiglio di Bacino sono attribuiti i seguenti compiti:
  - a) ha la rappresentanza legale dell'ente con facoltà di delega al direttore;
  - b) convoca e presiede l'assemblea di bacino e il comitato di bacino;
  - c) vigila sull'applicazione della presente convenzione, nonché sul rispetto delle diverse competenze degli organi del Consiglio di Bacino;
  - d) sovrintende al buon funzionamento dei servizi e degli uffici, nonché alla esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea di bacino;
  - e) vigila su eventuali inadempienze da parte degli enti locali partecipanti al Consiglio di Bacino e ne dà comunicazione alla Regione;
  - f) è membro del comitato di bacino regionale di cui all'articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52, e successive modificazioni ed integrazioni.
1. Il Presidente del consiglio di bacino sceglie tra i membri del comitato di bacino, il consigliere da lui delegato a svolgere le funzioni proprie in caso di suo impedimento o assenza.

2. Il Presidente è tenuto a convocare l'assemblea in un tempo non superiore a quindici giorni quando lo richiedano un terzo degli enti partecipanti, calcolati sia in termini numerici che di rappresentanza, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
3. Le dimissioni dalla carica di Presidente, presentate per iscritto, sono subito assunte al protocollo dell'Ente, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

#### **Art. 15 – Direttore del Consiglio di Bacino**

1. Il Direttore è nominato dall'assemblea di bacino su proposta del comitato di bacino.
2. Il Direttore ha la responsabilità della Struttura operativa del Consiglio di Bacino e in particolare:
  - a) assiste gli organi istituzionali del Consiglio di Bacino;
  - b) partecipa senza diritto di voto alle sedute dell'assemblea di bacino e ne redige i processi verbali;
  - c) ha la responsabilità del personale e del funzionamento degli uffici;
  - d) coordina l'attività tecnico-amministrativa e finanziaria del Consiglio di Bacino;
  - e) cura l'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea di bacino;
  - f) esercita tutte le altre funzioni demandategli dal regolamento per il funzionamento degli organi del consiglio di bacino e della struttura operativa di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d) e e);
  - g) trasmette gli atti fondamentali e, su richiesta, i verbali e le deliberazioni dell'assemblea di bacino agli enti locali partecipanti al consiglio di bacino;
  - h) collabora con l'assemblea e il comitato di bacino per la predisposizione dei regolamenti di cui all'art. 9, comma 2 lettere d) e e);
  - i) svolge la funzione di responsabile della sicurezza (D.Lgs. 81/2008);
  - j) esercita la funzione di responsabile della trasparenza (D.Lgs. 33/2013);
  - k) svolge le funzioni di responsabile dell'anticorruzione (D.Lgs. 190/2012).
1. Il direttore riferisce annualmente all'assemblea di bacino sulla propria attività.

#### **Art. 16 - Ufficio del consiglio di bacino**

1. L'ufficio del consiglio di bacino è istituito presso il Comune di Vicenza.
2. Nel regolamento di cui all'articolo 9, comma 2, lettera e), sono contenute norme dirette a disciplinare la composizione, le attribuzioni e l'organizzazione dell'ufficio del consiglio di bacino, che potrà essere articolato anche in Unità decentrate presso le Aree Territoriali se individuate.
3. A capo dell'ufficio del consiglio di bacino è posto il Direttore al quale sono affidate le funzioni di direzione, coordinamento e rappresentanza della struttura rispetto a tutti i soggetti pubblici e privati che interagiscono con l'ufficio stesso.
4. Allo scopo di razionalizzare la spesa pubblica l'ufficio del consiglio di bacino può avvalersi di uffici di segreteria al servizio degli enti locali partecipanti. Le risorse umane da assegnare all'ufficio del consiglio di bacino, compreso il direttore, sono prioritariamente individuate tra il personale già in organico o a contratto negli enti locali partecipanti il bacino territoriale di cui all'articolo 1, comma 1, nonché tra il personale in esubero della Provincia di Vicenza o corrispondente Ente di Area Vasta.
5. All'ufficio del consiglio di bacino sono preposte risorse umane adeguate a rispondere al fabbisogno di competenze tecniche e di capacità professionali necessarie per svolgere in modo efficace ed efficiente le funzioni ed i compiti assegnati all'ufficio medesimo.
6. Laddove le risorse non siano sufficienti per coprire il fabbisogno di competenze tecniche e di capacità professionali si potrà far ricorso a risorse umane esterne, che saranno selezionate a mezzo di avviso pubblico in base a criteri oggettivi di valutazione dei titoli di studio, delle esperienze professionali, della propensione al ruolo, che il regolamento di cui all'articolo 9, comma 2, lettera e), dovrà individuare preventivamente.
7. La selezione delle eventuali risorse umane esterne da assegnare all'ufficio del consiglio di bacino sarà espletata dal direttore, nel pieno rispetto dei criteri e delle procedure previste dalla disciplina

vigente per le assunzioni per enti pubblici.

8. L'ufficio del consiglio di bacino è una struttura multi professionale e flessibile, in grado di adeguarsi costantemente alle esigenze organizzative assicurando alla propria azione efficacia ed efficienza. Svolge la propria attività ispirandosi a criteri di trasparenza, funzionalità ed economicità di gestione, al fine di conseguire gli obiettivi indicati dagli organi di bacino.
9. Ciascun ente locale partecipante al bacino territoriale provvede a predisporre apposito ordine di servizio che specifichi le risorse umane da assegnare all'ufficio del consiglio di bacino e la quota percentuale del tempo di lavoro di dette risorse per le quali deve intendersi l'assegnazione al predetto ufficio.
10. Nella definizione dell'assetto organizzativo dell'ufficio del consiglio di bacino gli enti locali partecipanti si impegnano ad individuare, in modo puntuale, l'apporto stabile e continuativo in termini di risorse umane, espresso in giornate/uomo oppure in ore/uomo, per il funzionamento dell'ufficio stesso, ovvero delle risorse economiche necessarie per le risorse umane acquisite dall'esterno.

#### **Art. 17 - Disposizioni finanziarie**

1. Gli enti locali partecipanti al consiglio di bacino coprono le relative spese di funzionamento in ragione delle quote di partecipazione di cui all'articolo 6. Al pagamento della quota parte dei costi di funzionamento del consiglio di bacino si fa fronte con i proventi tariffari del servizio integrato di gestione dei rifiuti.
2. Il pagamento degli oneri di pertinenza dei singoli enti locali partecipanti deve avvenire entro e non oltre 60 giorni dalla data della richiesta.
3. Il fabbisogno finanziario del consiglio di bacino è indicato nel bilancio di previsione da approvarsi da parte dell'assemblea di bacino entro il 31 dicembre di ogni anno.

#### **Art. 18 – Norme generali di chiusura e rinvio**

1. Il Consiglio di Bacino si conforma al principio di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità ed al principio della trasparenza; a tal fine tutti gli atti dell'Ente sono pubblici, se non diversamente disposto per legge, e pertanto accessibili agli Enti partecipanti e alla cittadinanza, per garantire l'imparzialità della gestione.
2. Gli atti degli organi del Consiglio di Bacino per i quali la legge, circolari o direttive prevedono la pubblicazione devono essere resi noti attraverso la sezione Amministrazione Trasparente.
3. Per quanto non disciplinato dalla presente convenzione, ivi compreso il controllo sugli atti del consiglio di bacino, si fa rinvio alle norme previste dal Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in quanto applicabili.

**COMUNE DI ALTISSIMO**  
(PROVINCIA DI VICENZA)

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE  
AVENTE PER OGGETTO:**

**APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL  
CONSIGLIO DI BACINO "VICENZA" AFFERENTE IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI  
RIFIUTI NEL TERRITORIO REGIONALE.**

**XX**

**PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA**

AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL D. LGS. 267/2000 SI ESPRIME  
PARERE FAVOREVOLE.

Altissimo, lì 15/11//2017

IL RESPONSABILE  
AREA TECNICA  
f.to Arch. Alberto Cisco

**XX**

**PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE**

AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 2, DEL D.LGS. 267/2000 SI ESPRIME  
PARERE FAVOREVOLE.

Altissimo, lì 17/11/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE  
QUALE RESPONSABILE  
DELL'AREA FINANZIARIA  
f.to Dott. Livio Bertoia